



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



Croce Rossa Italiana

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

e

L'Associazione della Croce Rossa Italiana –
OdV

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000164/2022 del 11/02/2022 Firmatario: FRANCESCO ROCCA, CARLA GARLATTI

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

E

L'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Visti gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n.176;

Vista l'Agenda 2030 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 15 settembre 2015 e i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 recante "Istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza";

Vista la Politica della Gioventù della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, approvata nel corso dell'Assemblea Generale della IFRC del 2011;

Vista la Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti dei minori ratificata con legge n. 77 del 20 marzo 2003 ed entrata in vigore il 1° novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), con il quale le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) sono state trasferite all'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI), costituita con atto notarile del 29 dicembre 2015;

Vista la Strategia dell'Unione europea sui diritti delle persone di minore età per il periodo 2021-2024;

Visto lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

PREMESSO

Che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominata AGIA):

1. promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
2. collabora alle attività della rete europea dei Garanti delle persone di minore età (Enoc) e alle attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti;
3. assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età, nonché di collaborazione con le organizzazioni e le reti internazionali di promozione dei diritti delle persone di minore età;
4. verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle

cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute, anche durante la degenza e nei periodi di cura;

5. segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;
6. diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
7. diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;
8. promuove l'ascolto e la partecipazione delle persone di minore età come modalità per l'esercizio dei loro diritti;

Che l'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato (di seguito anche indicata come CRI o Associazione):

1. è un'organizzazione di volontariato, che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1, c. 1 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178;
2. è persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 178/2012, così come modificato dall'art. 99 del D.lgs. n. 117/2017 nonché unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949;
3. ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai principi fondamentali e agli scopi dell'Associazione.
4. nello svolgimento delle sue attività d'interesse pubblico e nel perseguimento dei propri fini istituzionali, può favorire lo svolgimento di attività di formazione e ricerca;
5. tra i propri compiti di interesse pubblico annovera, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. p) del D.lgs. n. 178/2012 e ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 7 del proprio Statuto, lo svolgimento di attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
6. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto riconosce espressamente, tra i propri volontari, la componente giovanile, esprimendo la necessità di coinvolgere un numero sempre

crescente di giovani, di dotarli di adeguati strumenti per avere un ruolo attivo e partecipativo, e di garantirne l'autodeterminazione. La medesima volontà è formulata anche all'interno della "Strategia 2018-2030" della Croce Rossa Italiana e la Strategia della Croce Rossa Italiana verso la Gioventù, affinché attraverso i valori del rispetto e della solidarietà sia possibile rispondere ai bisogni più pressanti e concreti di lavoro, relazione, prevenzione, svago, sicurezza e formazione;

7. interviene a tutela e a promozione della salute e della vita, implementando attività e progetti di assistenza sanitaria volti alla prevenzione e al contrasto delle condizioni di vulnerabilità individuale e della comunità, incoraggiando l'adozione di misure sociali, comportamentali che determinino un buono stato di salute;
8. diffonde a livello nazionale ed internazionale i valori dell'amicizia e della leale collaborazione, incomparabile via di cooperazione;
9. contribuisce a formare cittadini attivi del domani, facilitando l'empowerment del singolo individuo e delle comunità;
10. diffonde i Principi fondamentali di Croce Rossa, i Valori umanitari, e promuove attivamente la diffusione di una cultura della nonviolenza e della pace, con un'attenzione particolare rivolta alle fasce giovani della popolazione;
11. diffonde lo spirito e la motivazione al volontariato giovanile;

LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA, CONVENGONO:

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse e gli atti menzionati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo

Articolo 2

(Oggetto/Finalità)

L'Agia e la CRI intendono instaurare una collaborazione per lo sviluppo di una progettualità volta a realizzare azioni comuni per:

1. la promozione e la sensibilizzazione sui diritti delle persone di minore età e la loro effettiva tutela e protezione;
2. lo sviluppo di eventuali campagne di comunicazione e attività coordinate di advocacy a livello nazionale o locale per rendere la comunità partecipe e informata sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
3. la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alle attività promosse dalle Parti

attraverso la realizzazione di percorsi, iniziative, studi, ricerche, attività di educazione, formazione e informazione;

4. la promozione di iniziative per il benessere dei minori, incluse quelle nell'ambito della salute psicofisica;
5. il sostegno di azioni volte alla prevenzione di ogni forma di abuso e di maltrattamento nei confronti delle persone minori di età;
6. la collaborazione ad iniziative di formazione, educazione e istruzione in tutti gli ambiti della vita delle persone di minore età, includendo, tra le altre, l'educazione alle emozioni, la salute psicofisica e l'educazione alimentare;
7. favorire l'accesso e la partecipazione dei volontari CRI di minore età alla Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell'Agia;

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

Le parti si impegnano, nei limiti delle effettive possibilità di bilancio, a:

- promuovere il presente Protocollo attraverso propri canali divulgativi istituzionali;
- proporre e intraprendere, d'intesa tra le parti, le attività da svolgere, di cui all'articolo 2,
- attivare le iniziative del presente Protocollo attraverso il coinvolgimento delle proprie risorse e dei propri professionisti ed esperti;
- realizzare un programma di lavoro annuale, definito e monitorato dal Comitato paritetico di cui all'art.4, per la realizzazione delle finalità espresse all'art. 2 del presente Protocollo;
- valutare lo sviluppo di ulteriori azioni, non specificamente regolamentate dal presente Protocollo che siano strumentali al raggiungimento dei fini di cui al presente Protocollo;

Articolo 4

(Comitato paritetico)

1. Ai fini della realizzazione del presente Protocollo verrà istituito un Comitato paritetico composto da 2 rappresentanti individuati dall'Autorità garante e 2 rappresentanti individuati dalla Croce Rossa Italiana;
2. la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione di appartenenza;
3. il Comitato potrà invitare alle riunioni esperti, anche esterni o appartenenti ad altre Amministrazioni ed Enti;
4. il Comitato paritetico ha il compito di elaborare e proporre iniziative congiunte favorendo anche lo scambio delle buone prassi.

Articolo 5
(Efficacia e durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha una validità di 3 (tre) anni, che decorrono dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato con il consenso delle parti.

La parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi.

Eventuali modifiche al presente Protocollo saranno vincolanti qualora definite per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

Articolo 6
(Utilizzo dei loghi)

Le iniziative realizzate ai sensi del presente Protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le parti coinvolte.

Articolo 7
(Trattamento dati personali)

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e da qualsiasi altra disposizione, italiana e/o europea, applicabile in materia di protezione dei dati personali, emanata prima e/o durante il periodo di vigenza del presente protocollo d'intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 11 febbraio 2022

L'Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza
Carla Garlatti

Il Presidente dell'Associazione della Croce
Rossa Italiana
Francesco Rocca

Firmato digitalmente da: CARLA GARLATTI
Data: 11/02/2022 17:33:36

Firmato digitalmente da: ROCCA FRANCESCO
Data: 11/02/2022 17:18:34